



STATO MAGGIORE DELLA DIFESA
UFFICIO GENERALE DEL CENTRO DI RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA
AREA PROCUREMENT
UFFICIO CONTRATTI
Indirizzo: Via XX Settembre, 123 / A - 00187 Roma
PEC: stamadifesa@postacert.difesa.it
Codice Fiscale: 80248290589

AVVISO

**CONSULTAZIONE PRELIMINARE DEL MERCATO, AI SENSI
DEGLI ARTICOLI 76 E 77 DEL DECRETO LEGISLATIVO N.
36/2023.**

1. PREMESSA E OGGETTO DELL'APPALTO.

Si dà avviso che questa stazione appaltante deve avviare una consultazione preliminare, nell'ambito del portale "Amministrazione trasparente" del Ministero della Difesa, per l'acquisizione di servizi di Cyber Threat Intelligence (TIS), presso il Comando per le Operazioni in Rete, ai sensi degli artt. 76 e 77 del D.lgs. n. 36/2023.

Il presente avviso, da intendersi quale consultazione del mercato, è pertanto finalizzato a ricevere informazioni dal mercato, non vincolanti per la stazione appaltante, per il successivo eventuale invito alla procedura volta all'affidamento sopra indicato, favorendo la massima partecipazione di Operatori economici qualificati, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza.

La presente procedura viene esperita dall'Ufficio Generale del Centro di Responsabilità Amministrativa dello SMD in favore Stato Maggiore della Difesa – VI Reparto – Informatica, cyber e Telecomunicazioni.

Il Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'articolo 15 del D.Lgs. n. 36/2023, è il Capo Ufficio Contratti Tenente Colonnello Walter Mitola Petruzzelli, e-mail cra.caucontratti@smd.difesa.it.

2. CONSULTAZIONE DI MERCATO: SCOPI E FUNZIONI.

La presente consultazione del mercato costituisce una fase preparatoria avente mero scopo conoscitivo delle soluzioni tecniche offerte dal mercato di riferimento, di eventuali requisiti ostativi alla partecipazione o problematiche connesse alla tipologia del servizio oggetto di gara. In tale contesto, la consultazione di mercato che sarà bandita è quindi funzionale al raggiungimento dei seguenti obiettivi specifici dell'Amministrazione:

- garantire la massima pubblicità alla procedura in oggetto, al fine di assicurare la più ampia diffusione delle informazioni e conseguentemente la più ampia partecipazione;
- ottenere la più proficua partecipazione da parte dei soggetti interessati;
- ricevere, da parte dei soggetti interessati, osservazioni e suggerimenti per una più compiuta conoscenza del mercato;

- individuare, eventuali, migliori soluzioni di mercato, con alto contenuto innovativo e forte impatto in termini di efficacia ed efficienza della soluzione proposta, di vantaggio;

Con il presente avviso questa Stazione appaltante intende:

- Informare gli operatori economici circa la propria intenzione di acquisire i summenzionati servizi;
- Accertare l'effettiva sussistenza:
 - Dell'infungibilità del servizio da acquistare;
 - Dei presupposti di **esclusività riconosciuta alla ditta Leonardo S.p.A.**;
- Verificare l'esistenza sul mercato, di soluzioni alternative equivalenti e idonee a soddisfare le esigenze dell'A.D., proposti da altri operatori economici

Indipendentemente dagli esiti, si specifica che l'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di non procedere all'avvio dell'eventuale procedura di negoziazione, ovvero di sospendere, modificare o annullare, in tutto o in parte e in qualsiasi momento, la presente consultazione preliminare di mercato, per ragioni di sua esclusiva competenza; in tali casi, i soggetti che abbiano informato l'Amministrazione nei termini successivamente indicati, non potranno vantare alcuna legittima aspettativa o pretesa, circa una valutazione obbligatoria delle informazioni fornite.

3. SPECIFICHE DELLA PROCEDURA DI APPALTO.

La procedura di appalto sarà svolta attraverso le piattaforme di approvvigionamento, ai sensi dell'art. 25 del D.lgs. n. 36/2023. Altresì l'appalto, presenta i seguenti caratteri:

- Durata del servizio è da ritenersi fino al 31/12/2026 (da comprendere i giorni festivi e semifestivi e i giorni necessari per l'avvio delle prestazioni), fatto salvo il diverso e maggiore termine di durata specificatamente previsto per quanto inerente ai servizi di garanzia;
- Spesa complessiva stimata: euro 490.000,00 IVA esente.

4. TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE INFORMATIVE E VALUTAZIONE DELLE STESSE.

Gli operatori economici che intendono informare l'Amministrazione circa l'esistenza di una soluzione tecnica alternativa, dovranno produrre una relazione descrittiva della stessa, **sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante**, allegando ogni documentazione tecnica comprovante l'equivalenza della soluzione proposta.¹

Detta informativa dovrà essere inviata **entro il 25 novembre 2025**, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata al seguente indirizzo stamadifesa@postacert.difesa.it e all'indirizzo mail cra.caucontratti@smd.difesa.it avendo cura di specificare il seguente oggetto: ***"X081 – Acquisizione di servizi di Cyber Threat Intelligence (TIS), presso il Comando per le Operazioni in Rete"***.

Non saranno prese in esame le manifestazioni d'interesse in risposta alla presente consultazione, pervenute dopo il suddetto termine di scadenza. L'invio telematico della manifestazione di interesse è a totale ed esclusivo rischio del mittente, restando esclusa qualsivoglia responsabilità di questa Stazione appaltante ove, per qualsiasi malfunzionamento, la stessa non pervenga entro il termine di scadenza e secondo le modalità previste.

Alla manifestazione di interesse NON dovrà essere allegata alcuna offerta economica.

¹ E' proscritta la presentazione di informazioni costituenti segreti tecnici o commerciali, salvo che le stesse siano accompagnate da specifica liberatoria di esame, ai fini della presente procedura.

La documentazione pervenuta, sarà analizzata dal Committente, previa eventuale richiesta all'operatore economico, delle necessarie integrazioni ritenute necessarie.

La presente consultazione preliminare di mercato, in ultima analisi e conformemente alle finalità previste per l'istituto, dalle disposizioni del Codice dei Contratti, è propedeutica alla preparazione e allo svolgimento della procedura di affidamento che questa Stazione appaltante dovrà esperire, per affidare le prestazioni in oggetto.

Gli esiti della valutazione saranno pubblicati da questa stazione appaltante, non appena saranno noti.

5. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.

Ai sensi dell'articolo 13 e 14 del Regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito Regolamento), si informa che il trattamento dei dati personali forniti in sede di consultazione è obbligatorio e finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attività istituzionali.

Il trattamento dei dati personali e particolari avverrà a cura dei soggetti a ciò appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni eventualmente nominate per le finalità del presente avviso, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalità, per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; ciò anche in caso di eventuali comunicazioni a terzi, in applicazione di specifici dettami, previsti dalle disposizioni in materia di affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori e dalla connessa normativa.

In relazione al trattamento dei dati si comunica che:

- a. Il Titolare del trattamento è lo Stato Maggiore della Difesa, con sede a Roma in Via XX Settembre, 123/A. Il Titolare può essere contattato inviando un'apposita e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: cra.contratti.infocom@smd.difesa.it;
- b. Il Responsabile per la protezione dei dati personali può essere contattato ai recapiti mail: rpd@rpd.difesa.it e rpd@postacert.difesa.it;
- c. La finalità del trattamento è riportata al paragrafo 1 del presente avviso;
- d. I dati potranno essere comunicati ad altri soggetti direttamente interessati al presente avviso (a titolo esemplificativo e non esaustivo, si segnalano le articolazioni dell'Amministrazione della Difesa, Amministrazioni dello Stato, Autorità Nazionale Anticorruzione, Enti certificanti a vario titolo, Enti previdenziali);
- e. Il periodo di conservazione è fissato in un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità pubbliche, per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le giurisdizioni ordinarie, amministrative e contabili;
- f. L'eventuale reclamo potrà essere proposto all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in qualità di Autorità di controllo.

Finalità del trattamento: il trattamento dei dati personali posto in essere da UG-CRA dello SMD persegue le seguenti finalità:

- a. consentire all'interessato di partecipare all'Avviso di indagine di mercato, presentando la relativa manifestazione;
- b. verificare la sussistenza dei requisiti generali e speciali richiesti dalla legge ai fini della partecipazione all'Avviso e, in particolare, ai fini del controllo delle capacità amministrative,

tecnico-economiche, di idoneità professionale, in adempimento di precisi obblighi di legge derivanti dalla normativa in materia di appalti e contrattualistica pubblica;

- c. per far sì che l'operatore economico possa richiedere chiarimenti, fornendo riscontro agli stessi;
- d. svolgere le attività di selezione degli operatori economici e eseguire le comunicazioni relative all'Avviso;
- e. per lo svolgimento, eventuale, della fase ad inviti, nonché per sospendere, revocare o annullare la procedura, qualora necessario;
- f. stipulare il Contratto, adempiendo agli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso;
- g. per il perseguimento delle finalità di studio e statistiche, nel rispetto e delle norme previste dal Regolamento UE;
- h. per l'adempimento di specifiche disposizioni di legge, applicabili in materia (es. in tema di trasparenza amministrativa).

Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare e cancellare i dati errati, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi.

L'istanza richiede necessariamente che sia fornito il consenso al trattamento dei suddetti dati.

6. ULTERIORI DETTAGLI.

Il presente avviso:

- Potrà essere oggetto di modifiche, integrazioni o di annullamento, in ragione di ogni eventuale esigenza o necessità intervenuta successivamente alla data di pubblicazione dello stesso;
- Non rappresenta un invito a partecipare alla gara, ma **costituisce unicamente la richiesta a presentare l'informativa**, per le finalità di cui al para. 2.

Non sarà corrisposto alcun rimborso per le spese eventualmente sostenute.

7. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E CONTATTI.

Per ogni informazione necessaria ai fini della partecipazione alla procedura in oggetto, è possibile contattare:

- Il Ten. Col. MITOLA PETRUZZELLI Walter, in qualità di Responsabile della fase di affidamento dell'appalto in oggetto (tel. **06/4691.41101**; mail: cra.contratti.infocom@smd.difesa.it).

Roma, 10 novembre 2025

Allegati:

- A Modello informativa.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Ten. Col. com. s. SM Walter MITOLA PETRUZZELLI

STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

VI Reparto Informatica, Cyber e Telecomunicazioni

Ufficio Cyber



Requisito Tecnico Operativo

Feed API Threat Intelligence – servizi TIS

Edizione giugno 2025

INDICE

1. OBIETTIVO.....1

2. RIFERIMENTI1

3. SITUAZIONE “AS IS”1

4. SITUAZIONE “TO BE”2

1. **OBIETTIVO**

Il Comando per le Operazioni in Rete (COR), in accordo con le disposizioni discendenti dalle decretazioni emesse nel contesto del “*Board* Direttivo per il conseguimento degli obiettivi tecnologici funzionali all’evoluzione della nuova *Governance* di sicurezza della Difesa”, ha identificato il CERT quale accentratore, gestore e valutatore di tutte le informazioni tecniche riguardanti le minacce cibernetiche nei confronti dell’intero comparto Difesa; ciò al fine di sviluppare una efficace azione di prevenzione e pronta reazione alle minacce attraverso l’impiego di adeguati strumenti di raccolta ed analisi delle informazioni relative ad attori malevoli e caratteristiche degli strumenti e modalità operative impiegate dagli stessi. Per potere adeguatamente sviluppare le funzioni sopra sommariamente descritte, il CERT Difesa deve essere in possesso di fonti privilegiate e diversificate da cui attingere informazioni, creare una base di dati adeguatamente aggiornata ed avere disponibili sistemi capaci di elaborare i dati raccolti. Il presente Requisito è mirato a descrivere i bisogni utili a soddisfare l’esigenza attraverso il rinnovo dei servizi TIS - *Threat Intelligence Service* attualmente forniti dalla Compagnia Leonardo S.p.A. il cui contenuto è già prontamente *actionable* e consente l’acquisizione, l’*enrichment* e l’utilizzo di *threat data feeds* attagliati alle esigenze operative del COR, prodotti da team di *Threat Intelligence* di comprovata esperienza e presenza, le cui caratteristiche sono espresse a seguire.

2. **RIFERIMENTI**

- SMD-G-137/R - Tabelle Ordinarie del Comando COR;
- SMD-I-013 - Procedure di risposta agli incidenti informatici riguardanti le reti telematiche della
- SMD-I-024 - Procedure sulla gestione in sicurezza dei servizi informatici non-classificati dell’amministrazione Difesa. Ed.2017 – aggiornata alle varianti 2020;

3. **SITUAZIONE “AS IS”**

Attualmente presso il CERT Difesa sono disponibili ed in uso:

- il servizio di *Threat Intelligence* (TIS) erogato dall’azienda Leonardo S.p.A.;
- *feed* di provider commerciali¹;
- piattaforme di *Threat intelligence* di fornitori riconosciuti a livello mondiale.

In tale contesto, il *feed* di Cyber Threat Intelligence (CTI) fornito dai servizi TIS della Leonardo S.p.A. risulta particolarmente efficace in quanto:

- alternativo agli ulteriori *feed* indicati;
- specificatamente attagliato alle esigenze della Difesa, nonché particolarmente modulabile e flessibile in funzione degli eventi rilevati;
- prodotto da un partner industriale di provata esperienza ed affidabilità.

¹ Il Contratto Esecutivo n. 9.2 23-341 che regola tale ricezione è scaduto il 12/03/2025

4. SITUAZIONE “TO BE”

Scopo del presente RTO è di estendere il Servizio di *Cyber Threat Intelligence* (TIS) erogato dalla Leonardo S.p.A. in continuità temporale² fino al 31.12.2026. Considerati inoltre il valore e l'efficacia delle informazioni fornite, dimostrati in numerose occasioni, l'aderenza alle necessità della Difesa e la specificità del *feed* in argomento, si ritiene necessaria la continuità temporale del servizio TIS erogato dal fornitore Leonardo S.p.A. Il servizio oggetto di acquisizione dovrà essere garantito attraverso un monitoraggio 24/7, tramite attività di *Open Source Intelligence*. Oggetto del monitoraggio 24/7 saranno i domini di terzo livello corrispondenti alle F.A. e associati al dominio “.difesa.it”, nonché il dominio “carabinieri.it” ed i relativi domini di secondo livello, nonché tutte le classi di indirizzamento IP pubblico riferibili alla Difesa. Tutte le *keyword* e le entità di ricerca di interesse, siano esse isolatamente considerate o associate ad indicatori/concetti espressione di potenziale minaccia, saranno desunte sulla base di quanto è rilevabile da fonti aperte e contestualizzate nel contesto generale *Military & Defense*. Ulteriori *keyword* ed entità di interesse (ad es. attori malevoli, tecnologie in uso, *hacktools*, pubblicazioni da determinate fonti, associazioni, fornitori) potranno essere fornite dal COR per incrementare l'area di copertura del monitoraggio. Tale compito deve essere svolto attraverso il controllo continuo delle fonti *web* e *darkweb*, oltre che per mezzo dell'analisi in tempo reale di informazioni raccolte al fine di individuare possibili riscontri o segnali predittivi.

5. OGGETTO DELLA FORNITURA

I servizi saranno erogati da remoto da personale della Ditta, attraverso infrastruttura tecnologica proprietaria e in grado di fornire i seguenti servizi:

R1 – *Data breach monitoring*: dovrà rilevare qualsiasi esposizione di dati, relativa ad uno specifico *target* di informazioni definite a cura del COR, attraverso il monitoraggio in tempo reale della rete (incluso *dark* e *deep web*). Lo scopo è quello di rilevare esposizioni di dati causate da attacchi informatici provenienti dall'esterno o causati accidentalmente dall'interno che potrebbero potenzialmente compromettere lo svolgimento delle attività operative e/o la riservatezza/sensibilità di dati o informazioni pertinenti il contesto Difesa. Le principali caratteristiche e funzionalità che dovranno essere messe a disposizione riguardano:

- controllo continuo in tempo reale delle fonti aperte alla ricerca di elementi di interesse (per es. *e-mail*, documenti, nomi macchina, ecc.) citati o individuati in aree di interesse indicate dalla Difesa;
- generazione di *alert* (in forma di *e-mail* informative e *report*) creati sulla base di evidenze derivanti dall'analisi dei dati;
- generazioni di report basati sulle configurazioni definite.

Tale servizio dovrà considerare anche risultanze rilevate con il monitoraggio di entità definite come il primo anello del *target* Difesa ovvero associazioni e organizzazioni di carattere non istituzionale ma riconosciute come accreditate da parte dell'AD (es. associazioni combattentistiche e d'Arma, organismi di studio e ricerca su tematiche militari, ecc.). Nell'ambito dello stesso servizio saranno monitorate anche eventuali pubblicazioni o diffusioni di materiale ritenuto potenzialmente

² Dal 13/08/2025

sensibile, sia volontarie (in quanto provenienti da entità ostili), sia accidentali (in quanto causate da misconfigurazioni o per errore umano).

R2 – *Recognition of exploited vulnerabilities*: dovrà acquisire in tempo reale dati di sicurezza applicativa dalle sorgenti configurate, individuando in anticipo, anche rispetto alle divulgazioni ufficiali, nuove vulnerabilità degli applicativi. Lo scopo è quello di innalzare il livello di sicurezza delle infrastrutture al fine di prevenire attacchi informatici che sfruttano le vulnerabilità degli applicativi attraverso *malware* specializzati. Le principali caratteristiche e funzionalità che dovranno essere offerte riguardano:

- integrazione di *feed* di sicurezza di altri *vendors*, potenziando in tal modo le capacità native dello strumento;
- monitoraggio in tempo reale delle fonti aperte per la ricerca di possibili nuove vulnerabilità informatiche non ancora note;
- motore di cross-correlazione per analizzare le informazioni raccolte rispetto all'elenco delle tecnologie in esame;
- generazioni di report basati sulle configurazioni definite. Tale servizio si basa sul rilascio di una *technology-list* definita dal COR e fornita all'erogatore del servizio.

R3 – *Black market monitoring*: dovrà consentire di analizzare in tempo reale grandi quantità di informazioni provenienti da fonti aperte (incluso *dark* e *deep web*) al fine di identificare, nell'ambito dei *black market*, attività illecite di commercio di informazioni di pertinenza della Difesa, quali credenziali di accesso ai servizi esposti su *Internet* e dati esfiltrati dall'infodominio della Difesa. Tramite tale servizio sarà possibile identificare in tempo reale frodi relative al proprio ambito di interesse perpetrate nell'ambito del *black market*. Le principali caratteristiche e funzionalità che dovranno essere offerti riguardano:

- generazione di allarmi (da intendersi *e-mail* informative e report) a fronte dell'individuazione di possibili commerci illeciti che riguardino la Difesa;
- possibilità di riconoscere, attraverso *tool* di analisi semantica, sui *black market* analizzati, dati riconducibili alla Difesa nel contesto di attività illecite;
- ricerca continua di nuovi *black market*;
- generazione di *report* basati sulle configurazioni definite.

R4 – *Takedown di domini legati a campagne di phishing (auspicabile)*: consiste nella possibilità di abbattere un dominio riconducibile a campagne di *phishing* individuate dal COR tramite analisi ovvero informazioni di CTI altrimenti reperite. I servizi sopra citati si sostanzieranno nella forma di *report* testuali, comprendenti anche indicatori di compromissione (IoC), sia in formato testuale *human-readable* che in formato STIX per l'importazione automatizzata nelle piattaforme già esistenti.

I *report* devono:

- indicare la categoria per i quali sono stati generati, nonché una identificazione univoca e progressiva;

- essere categorizzati secondo lo standard *Traffic Light Protocol* (TLP) 2.0 del FIRST;
- riportare credibilità della fonte e veridicità dell'informazione in base alla codifica NATO (c.d. *Admiralty code*) per ciascuna notizia segnalata;
- comprendere regole di *detection* nei formati *Yara*, *Snort* e *Bro* (requisito minimo) per l'impiego nelle attività di *Threat Hunting*.

R5 – Erogazione di IoC: l'erogazione di IoC, questi devono possedere le seguenti caratteristiche:

- essere sia di natura OSINT, a copertura delle minacce conosciute, che di essere di natura esclusiva, a copertura delle minacce emergenti (comprendendo pertanto anche informazioni TLP:RED);
- essere validati e verificati ovvero dotati di indicazione di "confidenza", emesse a cura di specialisti di settore, per informazioni non di propria scoperta/rilevazione;
- essere categorizzati secondo regole tassonomiche utili ad effettuare ricerche incrociate; Inoltre, a richiesta ed in base alla disponibilità, dovranno essere forniti gli artefatti *malware* delle campagne individuate, per utilizzi difensivi ed addestrativi interni.

Le informazioni di CTI prodotte dovranno essere veicolate sulla piattaforma CTIS *on-premise* in uso presso la Difesa, attraverso il connettore CIS2CIS che rappresenta parte integrante del *feed*-Leonardo. Tale connettore, attivo e operativo H24/365, consentirà la connessione della piattaforma di Leonardo con il CTIS in uso presso la Difesa. Su richiesta della Difesa, i report potranno essere inviati via *e-mail* ad una lista di destinatari comunicati dal CERT a Leonardo S.p.A.

6. PIANO ATTUATIVO

Il piano attuativo consiste nella fornitura delle licenze *software*, assicurando l'allineamento con le esigenze dell'AD e la conformità agli standard internazionali in termini di continuità operativa, resilienza e sicurezza informatica.

FASE	DESCRIZIONE ATTIVITA'	GIORNATE PREVISTE
Acquisizione del prodotto	Consegna e installazione delle licenze	T0 + 2 W
Erogazione	Copertura temporale del servizio	T1 + 2 Y

Legenda:

T0: avvenuta contrattualizzazione

T1: prodotto acquisito

COMANDO OPERAZIONI IN RETE

Reparto Sicurezza e Cyber Defence - Ufficio CERT Difesa



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PER L'ACQUISIZIONE DI
FEED API THREAT INTELLIGENCE – SERVIZI
TIS

1 Sommario

Articolo 1	Oggetto dell'appalto.	1
Articolo 2	Norme generali disciplinanti la fornitura.....	1
Articolo 3	Durata dell'appalto.....	1
Articolo 4	Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.	1
Articolo 5	Termini e modalità di esecuzione dell'appalto.....	2
Articolo 6	Importo complessivo dell'appalto.	3
Articolo 7	Revisione prezzi.	4
Articolo 8	Direttore dell'esecuzione del contratto.	4
Articolo 9	Avvio dell'esecuzione del contratto.	4
Articolo 10	Subappalto.....	5
Articolo 11	Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari.	7
Articolo 12	Obblighi della ditta nei confronti del personale.....	7
Articolo 13	Requisiti minimi di conformità e dotazioni.	8
Articolo 14	Requisiti generali di sicurezza.	8
Articolo 15	Elenco delle norme di riferimento.....	8
Articolo 16	Disposizioni in materia di sicurezza.	8
Articolo 17	Inadempimenti e penalità.....	9
Articolo 18	Risoluzione del contratto.....	9
Articolo 19	Recesso.	10
Articolo 20	Riserve e reclami.....	11
Articolo 21	Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.	11
Articolo 22	Variazioni entro il 20%	11
Articolo 23	La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.	11
Articolo 24	Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	12
Articolo 26	Pagamento delle fatture.	13
Articolo 27	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.....	13
Articolo 29	Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto	14
Articolo 30	Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.	14
Articolo 31	Responsabilità e danni.....	14
Articolo 32	Riservatezza.....	14
Articolo 33	Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici.....	15
Articolo 34	Assenza cause di incompatibilità.....	15

Articolo 35	Domicilio e recapito dell'impresa.	15
Articolo 36	Foro competente.....	15

Articolo 1 Oggetto dell'appalto.

La presente procedura ha per oggetto l'estensione fino al 31.12.2026 del Servizio di *Cyber Threat Intelligence* (TIS), attualmente erogato dalla compagnia Leonardo S.p.A., i cui prodotti vengono impiegati e gestiti presso il Comando per le Operazioni in Rete – Ufficio CERT, quale accentratore, gestore e valutatore di tutte le informazioni tecniche riguardanti le minacce cibernetiche nei confronti dell'intero comparto Difesa.

In particolare, verranno descritte l'insieme delle attività tecniche, le modalità organizzative, le risorse ed i ruoli professionali impiegati, le modalità formali di comunicazione, nonché le responsabilità della Ditta fornitrice dei servizi e del Comando delle Operazioni in Rete in qualità di committente.

Le prestazioni dovranno essere svolte dall'Appaltatore (di seguito indicato anche come "Ditta" o "Appaltatore") con propri capitali, mezzi tecnici, attrezzature e personale, mediante l'azione organizzativa della stessa, ovvero assumendosi il rischio d'impresa.

La natura della prestazione oggetto del presente capitolato è funzionale all'esigenza operativa dello strumento militare e pertanto la norma di riferimento è il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208.

L'eventuale esigenza dei locali soggetti all'appalto è individuata presso il Comando per le Operazioni in Rete, sito in via Stresa, 31/B, Roma, ovvero presso altri locali idonei espressamente indicati dal DEC.

L'Amministrazione si riserva il diritto di effettuare *audit* in merito alle misure di sicurezza delle informazioni previste dall'accordo. Il fornitore sarà avvisato in tempo utile (non meno di 7 gg calendariali) al fine di pianificare le attività.

Articolo 2 Norme generali disciplinanti la fornitura

Il presente contratto sarà disciplinato dalle seguenti norme e condizioni enunciate nel presente disciplinare di gara e negli allegati allo stesso di cui formano parte integrante:

- R.D. 18/11/1923, n. 2440 (Legge per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- R.D. 23/05/1924, n. 827 (Regolamento per l'Amministrazione del Patrimonio e per la Contabilità Generale dello Stato);
- D.Lgs. 15 novembre 2011, n. 208 (Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza, in attuazione della direttiva 2009/81/CE); Legge 6/11/2012, n. 190 (Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione);
- D.P.R. 15/11/2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle attività del Ministero della Difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163);
- D.P.R. 16/04/2013, n. 62 (Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165);
- D.lgs. 18/04/2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);
- Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2025-2027;
- Decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 (Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale);
 - Regole del sistema di *e-procurement* della pubblica amministrazione;
 - Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024-2026;

Articolo 3 Durata dell'appalto.

La durata complessiva dell'appalto è da ritenersi fino al 31/12/2026 (da comprendere i giorni festivi e semifestivi e i giorni necessari per l'avvio delle prestazioni), fatto salvo il diverso e maggiore termine di durata specificatamente previsto per quanto inerente ai servizi di garanzia.

Articolo 4 Oneri e obblighi diversi a carico dell'appaltatore.

Saranno a carico dell'Impresa, altresì, i seguenti oneri, obblighi e responsabilità:

- a. eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto secondo quanto previsto dal presente capitolato;

- b. la prestazione della mano d'opera, nonché l'approvvigionamento dei prodotti e delle attrezzature necessarie all'espletamento delle prestazioni;
- c. la riparazione di eventuali guasti direttamente o indirettamente derivanti dalle attività svolte a fronte della fornitura oggetto del contratto, nonché il risarcimento dei danni che da tali guasti potessero derivare;
- d. la Ditta non potrà richiedere compensi aggiuntivi per gli oneri sostenuti per il rispetto della normativa in materia di sicurezza, avendo in sede di offerta valutato tutti gli adempimenti necessari per lo svolgimento delle prestazioni nel rispetto del presente Capitolato speciale e della normativa vigente;
- e. l'impiego di personale di assoluta fiducia e di provata capacità nella quantità minima prevista in sede di offerta, al fine di garantire la perfetta esecuzione delle prestazioni. L'elenco del personale impiegato per l'esecuzione delle prestazioni dovrà essere comunicato al Direttore dell'esecuzione prima dell'inizio delle prestazioni e comunque aggiornato ad ogni sostituzione e integrazione;
- f. l'osservanza documentata della normativa in materia di assicurazioni del personale contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e la vecchiaia, la tubercolosi ecc.;
- g. nominare e comunicare al Committente un Referente in grado di assumere decisioni rilevanti per il presente appalto, ivi compresa la possibilità di impegnare l'Impresa per le soluzioni e le decisioni afferenti all'appalto di cui trattasi, sia di carattere tecnico che gestionale ed organizzativo;
- h. al termine dell'appalto e al fine di consentire il pagamento delle prestazioni svolte, la ditta dovrà depositare al DEC la seguente documentazione:
 - dichiarazione, nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i., resa da ogni dipendente (sia della ditta appaltatrice che di eventuale subappaltatrice) che ha lavorato e risultante dai documenti contabili dell'appalto che ha percepito regolarmente lo stipendio, avuto l'accantonamento del TFR e che nulla ha da pretendere dalla ditta appaltatrice (e subappaltatrice) per la prestazione svolta. Alle singole dichiarazioni deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.
 - dichiarazione resa nei modi e forme di cui al DPR n. 445/2000 e s.m.i. dal legale rappresentante della ditta appaltatrice (ed eventuale subappaltatrice) con la quale attesta e dichiara l'avvenuto pagamento degli stipendi ai dipendenti, il regolare accantonamento del TFR per gli stessi allegando a comprova idonea documentazione. Alla dichiarazione deve essere allegata fotocopia del documento di identità del sottoscrittore.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione del personale che durante l'esecuzione del presente contratto dovesse rendersi colpevole di gravi negligenze ovvero assuma comportamenti non conformi a requisiti di sicurezza e decoro richiesti nei locali oggetto di appalto. Pertanto, il fornitore, in sostituzione del personale ritenuto non idoneo e/o non gradito, dovrà fornire, entro 5 (cinque) giorni dalla ricezione della comunicazione di richiesta di sostituzione del personale, le generalità del personale sostitutivo senza pretese o indennizzi di sorta. La mancata comunicazione sarà considerata un'inadempienza contrattuale.

Gli orari di riferimento dell'Amministrazione ai fini dell'esecuzione dell'appalto, saranno, per tutti i giorni dell'anno, esclusi sabato, domenica e festivi, **dalle ore 9:00 alle ore 18:00 dal lunedì al venerdì.**

Articolo 5 Termini e modalità di esecuzione dell'appalto.

Le prestazioni di cui al presente documento dovranno essere assicurate nel rispetto di quanto di seguito specificato.

Il servizio richiesto, può essere acquisito tramite una procedura di appalto a cui siano invitate Società italiane, Partner Leonardo S.p.A. che intervengano quali intermediatori.

L'obiettivo principale è quello di estendere i servizi TIS - *Threat IntelligenceService* attualmente forniti dalla Compagnia Leonardo S.p.A. il cui contenuto è già prontamente *actionable* e consente l'acquisizione, *l'enrichment* e l'utilizzo di *threat data feeds* attagliati alle esigenze operative del COR, prodotti da team di *Threat Intelligence* di comprovata esperienza e presenza.

Il servizio oggetto di acquisizione dovrà essere garantito attraverso un monitoraggio 24/7, tramite attività di Open Source Intelligence. Oggetto del monitoraggio 24/7 saranno:

- i domini di terzo livello corrispondenti alle F.A. e associati al dominio “.difesa.it”, nonché il dominio “carabinieri.it” ed i relativi domini di secondo livello, nonché
- tutte le classi di indirizzamento IP pubblico riferibili alla Difesa;
- tutte le *keyword* e le entità di ricerca di interesse, siano esse isolatamente considerate o associate ad indicatori/concetti espressione di potenziale minaccia, desunte sulla base di quanto è rilevabile da fonti aperte e contestualizzate nel contesto generale *Military & Defense*;
- ulteriori *keyword* ed entità di interesse (ad es. attori malevoli, tecnologie in uso, *hacktools*, pubblicazioni da determinate fonti, associazioni, fornitori) che potranno essere fornite dal COR per incrementare l'area di copertura del monitoraggio.

Tale compito deve essere svolto attraverso il controllo continuo delle fonti *web* e *darkweb*, oltre che per mezzo dell'analisi in tempo reale di informazioni raccolte al fine di individuare possibili riscontri o segnali predittivi.

Il servizio di sostanzierà quindi nella fornitura delle seguenti tipologia di *report*:

- R1 – *Data breach monitoring*,
- R2 – *Recognition of exploited vulnerabilities*
- R3 – *Black market monitoring*
- R4 – *Takedown* di domini legati a campagne di *phishing* (requisito auspicabile)
- R5 – Erogazione di IoC

Le cui caratteristiche sono descritte nel requisito tecnico operativo annesso al presente documento.

Le informazioni di CTI prodotte dovranno in oltre essere veicolate sulla piattaforma CTIS *on-premise* in uso presso la Difesa, attraverso il connettore CIS2CIS che rappresenta parte integrante del *feed* Leonardo. Tale connettore, attivo e operativo H24/365, consentirà la connessione della piattaforma di Leonardo con il CTIS in uso presso la Difesa. Su richiesta della Difesa, i report potranno essere inviati via *e-mail* ad una lista di destinatari comunicati dal CERT a Leonardo S.p.A.

La Ditta è responsabile del conseguimento dei risultati richiesti a fronte di tutto quanto esposto nel presente articolo, e più in generale a tutto quanto esposto nel presente capitolato, ed è tenuta ad intraprendere, anche in forma autonoma, tutte le azioni di controllo, le necessarie valutazioni e gli interventi tecnicamente più adatti per assicurare il buon funzionamento ed il miglioramento dei sistemi oggetto di intervento e della fornitura in generale, previa approvazione del DEC.

L'appalto dovrà essere eseguito dalla Ditta senza onere alcuno da parte dell'Amministrazione con l'eccezione di quelli specificatamente previsti nel presente capitolato speciale d'appalto.

Articolo 6 Importo complessivo dell'appalto.

L'importo a base di gara è pari ad € 490.000,00 € (IVA esente).

Il prezzo da corrispondere al Fornitore per la fornitura eseguita è pari all'importo offerto in sede di presentazione dell'offerta. Il prezzo comprende, tra l'altro:

- le spese e, in generale, tutti gli oneri;
- tutti i servizi connessi ed in generale quanto previsto per assicurare la fornitura a perfetta regola d'arte.

Il prezzo è da intendersi, ove non sia espressamente indicato il contrario, IVA esente. Il prezzo include tutte le altre imposte, le tasse e gli oneri, presenti e futuri, inerenti a qualsiasi titolo al Contratto.

Tutti gli obblighi e oneri derivanti al Fornitore dall'esecuzione del Contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel prezzo.

I prezzi della fornitura sono determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime e sono, pertanto, fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea. A tal fine e per gli effetti di cui all'articolo 1469 del codice civile, il contratto è aleatorio per volontà delle parti, le quali rinunciano, esplicitamente, all'applicazione degli artt. 1467 e 1664 del citato codice.

Il Fornitore non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero adeguamenti, revisioni o aumenti dei prezzi indicati nell'offerta.

Articolo 7 Revisione prezzi.

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo della fornitura superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione, in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizza l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

In caso di eccessiva onerosità sopravvenuta per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili il fornitore potrà domandare la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 del Codice civile. La risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nell'alea normale del contratto così come definita dalle norme civilistiche in materia. Il fornitore qualora richieda la risoluzione del contratto per eccessiva onerosità sopravvenuta dovrà dimostrare tale situazione alla stazione appaltante con dati inconfutabili.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di accettare la domanda di risoluzione del contratto o di offrire modifiche eque alle condizioni del contratto.

Articolo 8 Direttore dell'esecuzione del contratto.

L'amministrazione prima dell'esecuzione del contratto provvederà a nominare un Direttore dell'esecuzione del contratto, con il compito di monitorare il regolare andamento dell'esecuzione del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 114 del D. Lgs. n. 36/2023.

Il nominativo del Direttore dell'esecuzione del contratto verrà comunicato tempestivamente all'impresa aggiudicataria.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto provvede, ai sensi dell'art. 114 comma 7 del D. Lgs. 36/2023, al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico contabile e amministrativo dell'esecuzione del contratto anche, qualora previsto, mediante metodi e strumenti di gestione e informative digitale di cui all'allegato I.9 del D. Lgs. 36/2023, assicurando la regolare esecuzione da parte dell'esecutore, in conformità ai documenti contrattuali.

La Ditta è tenuta a conformarsi a tutte le direttive impartite dal DEC, in conformità ai tempi e modi che saranno definiti negli atti adottati dallo stesso. Eventuali variazioni relative alla nomina di quest'ultimo saranno formalizzate con apposito verbale/atto della Stazione Appaltante.

La Ditta è tenuta a seguire le istruzioni e le direttive fornite dal DEC e/o dalla stazione appaltante per l'avvio dell'esecuzione del contratto. Qualora la Ditta non adempia entro il termine di 5 giorni, la Stazione Appaltante ha facoltà di promuovere la risoluzione del contratto.

È obbligo del Direttore dell'esecuzione del contratto verificare/attestare successivamente l'effettivo riscontro quantitativo e qualitativo dell'erogazione delle prestazioni a fronte dei requisiti e richieste contenuti nel presente Capitolato. Nel caso in cui dalle verifiche, vengano rilevate delle difformità, il Direttore dell'esecuzione invierà una segnalazione mezzo Pec alla Ditta e alla Stazione appaltante (per conoscenza) attivando le pratiche di avvio del procedimento di diffida/ricambio. La Ditta, senza poter avanzare pretese e indennizzi e/o addebiti, s'impegna a ricondurre il servizio nei prescritti requisiti. Resta ferma la facoltà per la Stazione appaltante di:

- applicare le penali previste in ragione dei ritardi e/o delle responsabilità accertate a carico della Ditta;
- chiedere l'emissione di nota di credito, nel caso in cui sia stato già stata fatturato un periodo di mancata erogazione/difformità di prestazione.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di effettuare, in qualsiasi momento e senza preavviso, attività di audit e ispezione sui log, le configurazioni e la documentazione tecnica prodotta dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà garantire piena collaborazione e mettere a disposizione personale qualificato e tutta la documentazione necessaria.

Articolo 9 Avvio dell'esecuzione del contratto.

Le attività di cui al contratto in stipula, dovranno essere avviate entro 5 (cinque) giorni solari dal ricevimento della lettera di avvio delle prestazioni inviata dal Committente, successiva alla stipula contrattuale.

La Ditta è tenuta a comunicare, entro giorni cinque dalla ricezione della comunicazione di aggiudicazione, i nominativi dei professionisti che saranno impiegati per l'erogazione del servizio appaltato, in modo tale

da integrare l'atto negoziale con le citate informazioni ed eventualmente effettuare i dovuti controlli di sicurezza.

Articolo 10 Subappalto

I soggetti affidatari dei contratti eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi e le forniture compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art. 119 del Codice.

Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, con organizzazione di mezzi e rischi a carico del subappaltatore. Costituisce, comunque, subappalto di lavori qualsiasi contratto stipulato dall'appaltatore con terzi avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contrattante, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. È altresì fatto obbligo di acquisire autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, per la loro specificità, le seguenti categorie di forniture o servizi: a) l'affidamento di attività secondarie, accessorie o sussidiarie a lavoratori autonomi, per le quali occorre effettuare comunicazione alla stazione appaltante; b) la subfornitura a catalogo di prodotti informatici; c) l'affidamento di servizi di importo inferiore a 20.000 euro annui a imprenditori agricoli nei comuni classificati totalmente montani di cui all'elenco dei comuni italiani predisposto dall'ISTAT, oppure ricompresi nella circolare del Ministero delle finanze n. 9 del 14 giugno 1993, pubblicata nel supplemento ordinario n. 53 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 1993, nonché nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla L. 28 dicembre 2001, n. 448; d) le prestazioni secondarie, accessorie o sussidiarie rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I relativi contratti sono trasmessi alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le opere o i lavori, i servizi o le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che: a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire; b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro; c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del Codice. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23 del Codice. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del D. Lgs. 10

settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c) del citato art. 119, l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11 del Codice. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12 dell'art. 119 del Codice. L'affidatario e, per suo tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 15 dell'art. 119 predetto. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5.9 del Codice.

Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8 dell'art. 119, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.

L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II.

La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione oppure il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest'ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

L'affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La stazione appaltante rilascia l'autorizzazione di cui al comma 4 entro trenta giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, quando ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini per il rilascio dell'autorizzazione da parte della stazione appaltante sono ridotti della metà.

Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le prestazioni scorporabili; si applicano altresì agli affidamenti con procedura negoziata. Ai fini

dell'applicazione delle disposizioni del presente articolo è consentita, in deroga all'articolo 68, comma 15, la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto.

Le stazioni appaltanti rilasciano i certificati necessari per la partecipazione e la qualificazione all'appaltatore, scomputando dall'intero valore dell'appalto il valore e la categoria di quanto eseguito attraverso il subappalto. I subappaltatori possono richiedere alle stazioni appaltanti i certificati relativi alle prestazioni oggetto di appalto eseguite.

Articolo 11 Personale dell'appaltatrice accreditato ad operare presso le infrastrutture militari.

Il fornitore dovrà impiegare personale in numero e qualifica tali da garantire la regolarità ed il corretto svolgimento delle prestazioni. Il fornitore dovrà comunicare annualmente al Direttore dell'esecuzione del contratto:

- l'elenco nominativo del personale impiegato e dei relativi turni di servizio;
- il CCNL applicato al personale impiegato per lo svolgimento delle prestazioni;
- le mansioni di ciascun addetto in servizio;
- l'elenco delle persone incaricate della gestione delle emergenze;
- i numeri di telefonia mobile aziendale coi quali poter contattare i capisquadra e tutti gli ulteriori referenti preposti (eventuali modifiche apportate nel corso dell'appalto dovranno essere comunicate immediatamente al Committente).

Il fornitore, relativamente al personale impiegato nello svolgimento delle prestazioni, inclusi gli eventuali soci-lavoratori:

- dovrà applicare un trattamento economico e normativo non inferiore a quanto previsto dai contratti collettivi vigenti nel settore (CCNL dipendenti delle piccole e medie azienda dell'informatica e dei servizi innovativi e della comunicazione grafiche ed affini) e nella zona di svolgimento delle prestazioni;
- dovrà provvedere altresì a tutti gli obblighi retributivi, contributivi e assicurativi previsti dalle vigenti leggi e dai contratti collettivi;
- dovrà provvedere all'inserimento di lavoratori disabili secondo le disposizioni della legge 3/12/1999 n° 68;
- dovrà provvedere a formare e informare il personale relativamente ai rischi specifici che possono verificarsi durante l'esecuzione delle prestazioni;
- non potrà effettuare variazioni nell'organico, salvo per cause di forza maggiore, a partire dal sesto mese eccedente alla scadenza del contratto.

Il fornitore si fa carico di assicurare al personale, oltre ad un abbigliamento adeguato alle mansioni svolte, un cartellino identificativo con fotografia formato tessera da indossare durante lo svolgimento del servizio.

Il Committente è estraneo a ogni controversia che dovesse insorgere tra:

- il fornitore e il personale impiegato nelle prestazioni;
- il fornitore e il gestore uscente.

Tutto il personale in servizio dovrà mantenere un corretto e riguardoso comportamento verso gli utenti e le autorità.

Ove un dipendente del fornitore assuma un comportamento ritenuto sconveniente o irrispettoso dal Committente, il fornitore dovrà attivarsi applicando le opportune sanzioni disciplinari e provvedendo, nei casi più gravi, anche su semplice richiesta del Committente, alla sostituzione del dipendente stesso.

Il personale del fornitore dovrà prestare la massima attenzione durante l'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, sia per evitare infortuni sul lavoro che danni alle altrui proprietà.

Articolo 12 Obblighi della ditta nei confronti del personale

La gestione degli interventi e delle attività vengono effettuate dalla Ditta in totale autonomia organizzativa, responsabilità e rischio.

La Ditta è tenuta ad indicare formalmente, al momento di avvio del servizio, il nominativo di un Referente che assume potere direttivo nei confronti del personale impiegato nella esecuzione del servizio. Il

Referente costituisce l'unico interlocutore nei rapporti con l'AD: ogni e qualsiasi comunicazione da parte dell'AD verrà effettuata esclusivamente a detto referente.

Non si configurerà alcun rapporto di lavoro né vincolo di subordinazione tra il personale dell'aggiudicatario utilizzato nelle attività della presente fornitura e l'AD, che rimane estraneo da ogni e qualsiasi pretesa possa essere avanzata nei suoi confronti.

La Ditta, in relazione alla propria configurazione giuridica, si obbliga a rispettare la specifica normativa di riferimento relativamente al personale e a tutti gli obblighi ad esso connessi.

La Ditta si obbliga altresì ad applicare tutte le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di tutela, igiene e sicurezza, salute, previdenza, assistenza e assicurazioni sociali, disciplina infortunistica, contribuzione e retribuzione nonché inquadramento contrattuale ed assume a proprio carico tutti gli oneri relativi per cui nessun rapporto diretto con l'AD potrà mai essere configurato rispetto al personale addetto alla fornitura in quanto quest'ultimo è alle esclusive dipendenze dell'aggiudicatario e le sue prestazioni sono compiute sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale rischio del medesimo.

Al personale impiegato nelle forniture oggetto del presente appalto è applicator il contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni di lavoro, stipulato dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e quello il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto svolta dall'aggiudicatario anche in maniera prevalente.

L'aggiudicatario può indicare nella propria offerta un contratto collettivo da essi applicator differente da quello indicato dall'AD negli atti di gara purché garantisca ai dipendenti le stesse tutele di quello indicato dall'AD.

Articolo 13 Requisiti minimi di conformità e dotazioni. OMISSIS

Articolo 14 Requisiti generali di sicurezza. OMISSIS

Articolo 15 Elenco delle norme di riferimento.

Di seguito, si riportano le certificazioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari che a titolo esemplificativo e non esaustivo di seguito si riportano:

- eliminazione radio disturbi - CE EN 55022, EN 60555-2-3 DIRET. CE 89/336 e suc.;
- immunità ai radio disturbi - CEI EN 50081-1 EN 50081-2 EN 50082-1 EN 50082-2 CEI EN 62305;
- norme di sicurezza - ISO/IEC 27001;
- norme ergonomiche - EN 29241-3 e succ.;
- dichiarazione di conformità come da UNI CEI EN 45014;
- Criteri Ambientali Minimi per PC Portatili adottati con Decreto 13 dicembre 2013 (G.U. n. 13 del 17 gennaio 2014);
- requisiti di compatibilità elettromagnetica stabiliti nella direttiva 2004/108/CE e s.m.i. recepita dalla legislazione italiana con D.Lgs. 6 novembre 2007, n. 194 e s.m.i.;
- direttiva 2011/65/EU (RoHS II), recepita con D.Lgs. 4 marzo 2014, n. 27 e s.m.i., anche nota come "Restriction of Hazardous Substances (RoHS),
- regolamento (UE) n. 617/2013 del 26 giugno 2013 s.m.i. in merito alla progettazione ecocompatibile di computer e server informatici.

Articolo 16 Disposizioni in materia di sicurezza.

Il fornitore, al momento della sottoscrizione del contratto (o all'avvio del servizio se precedente), dovrà consegnare al Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto il "*Documento di Valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori inerenti le prestazioni oggetto dell'appalto*" (DUVR) redatto ai sensi del D.Lgs 81/2008 in vista dell'attuazione, ove necessario, della cooperazione alla realizzazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto

dell'appalto e del coordinamento degli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori.

Il fornitore deve predisporre tutte le attrezzature, i mezzi di protezione e prevenzione, compresi i dispositivi individuali di protezione (DPI) necessari e opportuni ed emanerà le disposizioni e le procedure di sicurezza che riterrà opportuno adottare per garantire l'incolumità del proprio personale e di eventuali terzi.

Il Committente si riserva il diritto di controllare, in qualsiasi momento, l'adempimento da parte del fornitore di quanto sopra descritto.

Si sottolinea che la mancata presentazione della documentazione in adempimento del D.Lgs. 81/08, potrà comportare la revoca dell'aggiudicazione dell'appalto.

Il fornitore deve notificare immediatamente al Committente, oltre che alle autorità ed enti previsti dalla legislazione vigente, ogni incidente e/o infortunio avvenuto durante l'esecuzione delle prestazioni da parte dell'Impresa, o delle eventuali imprese subappaltatrici, che abbia coinvolto personale e/o mezzi/impianti/attrezzature del Committente e/o causato danni o perdita della proprietà.

Il fornitore, fatti salvi gli adempimenti di norma, deve predisporre e trasmettere al Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto un rapporto di incidente/infortunio entro sette giorni naturali consecutivi dal suo verificarsi.

Articolo 17 Inadempimenti e penalità.

Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione della fornitura, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare al fornitore delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera pari 1,5 ‰ (uno virgola cinque per mille) dell'ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L'eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone e dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti.

La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche per l'inadempimento dell'appaltatore agli obblighi di cui al comma 2, al comma 3 ovvero al comma 4 dell'art. 1, Allegato II.3 del Codice, commisurate alla gravità della violazione e proporzionali rispetto all'importo del contratto o alle prestazioni del contratto.

Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

L'applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, avverso la quale il fornitore avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre) giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Resta, in ogni caso, ferma la facoltà della stazione appaltante, in caso di gravi violazioni, di sospendere immediatamente le prestazioni e di affidare le stesse anche provvisoriamente ad altra impresa, con costi a carico della parte inadempiente ed immediata escussione della garanzia definitiva.

Il pagamento della penale dovrà essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla notifica o dalla ricezione della comunicazione di applicazione. Decorso tale termine la stazione appaltante si rivarrà trattenendo la penale sul corrispettivo della prima fattura utile ovvero sulla garanzia definitiva. In tale ultimo caso il fornitore è tenuto a ripristinare il deposito cauzionale entro 10 (dieci) giorni dalla comunicazione del suo utilizzo pena la risoluzione del contratto.

Articolo 18 Risoluzione del contratto.

Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell'esecuzione del contratto o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC al domicilio eletto dal fornitore. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l'amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi:

- frode nella esecuzione dell'appalto;

- mancato inizio dell'esecuzione dell'appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato;
- manifesta incapacità nell'esecuzione della fornitura appaltata;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
- interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 15 giorni anche non consecutivi nel corso dell'anno di durata del contratto;
- reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell'appalto;
- cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste;
- utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell'appalto;
- concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136;
- ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile.

Ove si verificassero deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, l'amministrazione potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell'aggiudicatario, il regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il fornitore, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l'amministrazione dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale.

Il direttore dell'esecuzione, quando accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne ai sensi dell'articolo 122, comma 3, del Codice la buona riuscita delle prestazioni, invia al RUP una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle forniture eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all'appaltatore.

Il direttore dell'esecuzione formula, altresì, la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando a quest'ultimo un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle sue controdeduzioni al RUP.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del RUP dichiara risolto il contratto.

Il RUP, nel comunicare all'appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il direttore dell'esecuzione curi la quantificazione delle forniture già eseguiti, e la relativa presa in consegna.

Il direttore dell'esecuzione fornisce altresì indicazione al RUP per l'irrogazione delle penali da ritardo previste nel contratto e per le valutazioni inerenti alla risoluzione contrattuale ai sensi dell'articolo 122, comma 4, del Codice.

Qualora sia stato nominato, il soggetto incaricato della verifica di conformità procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile in cui è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nei documenti progettuali approvati nonché nelle eventuali perizie di variante.

Il contratto si risolve anche nell'ipotesi di cui all'art. 104, comma 9, del Codice, in tema di adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento.

Articolo 19 Recesso.

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 88, comma 4 -ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque momento purché tenga indenne l'appaltatore mediante il pagamento delle prestazioni relative ai servizi e alle forniture eseguiti nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo dei servizi o delle forniture non eseguite calcolato secondo quanto previsto di seguito.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna servizi o forniture e verifica la regolarità dei servizi e delle forniture.

Il decimo dell'importo dei servizi/forniture non eseguite ai fini dell'applicazione dell'articolo 123, comma 1, del Codice è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto della fornitura eseguita.

Articolo 20 Riserve e reclami.

Tutte le riserve e i reclami che il fornitore riterrà opportuno avanzare a tutela dei propri interessi, dovranno essere presentati al Committente con motivata documentazione, per iscritto, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a mezzo fax, mediante comunicazione a mezzo informatico all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) o a mano all'ufficio protocollo del Committente (in tal caso sarà cura dell'Impresa farsi rilasciare idonea ricevuta).

Articolo 21 Divieto di modifiche introdotte dall'esecutore.

Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal fornitore, se non è disposta dal Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto e preventivamente approvata dalla stazione appaltante.

Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico del fornitore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto del contratto.

Articolo 22 Variazioni entro il 20%

Il valore dell'appalto, indicato negli avvisi di gara e nelle richieste di offerta, ha per l'AD valore indicativo. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, si riserva di imporre al fornitore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso il fornitore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Articolo 23 La sospensione dell'esecuzione del contratto. Verbale di sospensione.

L'Amministrazione ha facoltà di sospendere, per causa di forza maggiore o per gravi motivi, nell'interesse dell'Amministrazione stessa, il contratto, determinando per mezzo di verbale i periodi di sospensione che non debbono essere compresi nei termini contrattuali.

Di tale sospensione verranno fornite le ragioni.

La sospensione della prestazione, potrà essere ordinata:

- a) per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze sopravvenute di finanza pubblica;
- b) in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che l'appalto proceda utilmente a regola d'arte.

Il Direttore dell'esecuzione del contratto, con l'intervento del fornitore o di un suo legale rappresentante, compila apposito verbale di sospensione.

Non appena sono venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'esecuzione del contratto redige i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto.

Nel verbale di ripresa il direttore indica il nuovo termine di conclusione del contratto, calcolato tenendo in considerazione la durata della sospensione e gli effetti da questa prodotti.

In ogni caso si applicano le disposizioni di cui all'art. 107 del Codice dei contratti.

Nel caso in cui l'Amministrazione non raggiunga un accordo con il fornitore in merito alle modalità e ai tempi della sospensione, il contratto si intende risolto col pagamento delle prestazioni positivamente verificate ed accettate. Nel caso in cui i periodi di sospensione eccedano, nel complesso, il tempo concordato per l'esecuzione dell'intero contratto, il fornitore ha il diritto di chiedere la risoluzione del contratto o la revisione dei patti, limitatamente ai termini di consegna e alla rideterminazione dei prezzi.

La richiesta del fornitore va formulata, a pena di decadenza, entro **20 (venti)** giorni successivi alla data di avvenuto superamento del termine di sospensione concordato

Articolo 24 Cessione del contratto e cessione dei crediti

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d) del Codice, la cessione del contratto è nulla.

E' ammessa la cessione dei crediti, ai sensi dell'art. 120, comma. 1 2, del Codice e della L. 21 febbraio 1991, n. 52.

Ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante, le cessioni di crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla amministrazione debitrice.

Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'amministrazione cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo a lavori con questo stipulato.

M_D A0D32CC REG2025 0195200 16-10-2025

Articolo 26 Pagamento delle fatture.

Il pagamento della fornitura sarà effettuato entro trenta (30) giorni decorrenti dalla verifica di conformità della fornitura medesima.

L'accertamento di conformità deve concludersi entro trenta (30) giorni dalla completa esecuzione di tutte le prestazioni.

Le fatture elettroniche devono essere trasmesse, tramite piattaforma SDI.

Il pagamento avverrà previo accertamento della regolarità previdenziale del fornitore.

I pagamenti saranno effettuati tramite tesoreria provinciale dello stato. A questo proposito, il fornitore deve comunicare alla stazione appaltante entro sette giorni dall'accensione, gli estremi identificativi del conto corrente di cui sopra nonché, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sullo stesso.

Il fornitore deve impegnarsi a garantire la tracciabilità dei flussi finanziari in relazione al presente appalto.

Il codice C.I.G. relativo all'appalto di che trattasi, i cui estremi saranno comunicati dalla stazione appaltante, dovrà essere riportato obbligatoriamente in tutte le fatture emesse dal fornitore in relazione al presente appalto.

Al riguardo, si specifica che la fattura potrà essere emessa dal Fornitore unicamente dalla data di ricezione del certificato di regolare esecuzione /verifica di conformità emesso dalla Stazione Appaltante.

Ciascuna fattura emessa dal Fornitore dovrà riportare l'espresso riferimento al Contratto e contenere il dettaglio dei prodotti forniti (codice prodotto, quantità, prezzi unitari e totali).

Inoltre, la decorrenza del termine di pagamento è sospesa a partire dalla data di ricezione della comunicazione al Fornitore in merito alla mancata completezza della fattura e/o dei documenti/procedura sopra prevista. Il termine riprenderà a decorrere dalla data di avvenuto perfezionamento del documento carente.

Qualora al Fornitore siano state contestate inadempienze contrattuali, l'Amministrazione, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza degli obblighi da esso assunti, può sospendere in tutto o in parte i pagamenti dovuti, ferma l'applicazione di eventuali penali, anche per altri contratti stipulati con l'Amministrazione della Difesa o con altra amministrazione statale. Il relativo provvedimento sarà comunicato al Fornitore.

Per dette sospensioni il Fornitore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimenti di interessi.

Ai fini del pagamento si procederà:

- a richiedere il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) attestante per il Fornitore la piena regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori;
- con le verifiche eventuali di cui all'art. 48 -bis del D.P.R. 29/09/1973, n. 602, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18/01/2008, n. 40.

Le condizioni disciplinanti le inadempienze, la misura e le modalità di applicazione delle penali, i termini di risoluzione del contratto e di esecuzione in danno del Fornitore eventualmente accertato inadempiente, sono riportate nel capitolato tecnico.

Articolo 27 Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla L. 13 agosto 2010 n.136 e successive modificazioni in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Gli importi saranno versati, tramite bonifico bancario o postale, sul conto corrente dedicato, comunicato dall'impresa nel rispetto dell'art. 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136. Le commissioni bancarie applicate per l'esecuzione del bonifico a seguito del mandato di pagamento, saranno a carico dell'operatore economico aggiudicatario.

Articolo 29 Anticipazione del prezzo sul valore dell'appalto

A norma dell'art. 35, comma 18 del codice dei contratti, sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo avvio delle prestazioni. Per l'erogazione dell'anticipazione valgono i presupposti e condizioni fissati dal già menzionato comma 18.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione.

La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte delle stazioni appaltanti.

Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

Articolo 30 Intervenuta disponibilità di convenzioni Consip.

In conformità a quanto disposto dall'art. 1, comma 7 del d.l. 95/2012, convertito in l. 135/2012, la stazione appaltante si riserva di recedere in qualsiasi tempo dal contratto qualora il fornitore non sia disposto ad una revisione del prezzo d'appalto, allineandolo con quanto previsto dalle nuove convenzioni Consip rese disponibili durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

L'amministrazione eserciterà il diritto di recesso solo dopo aver inviato preventiva comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 15 giorni.

In caso di recesso l'amministrazione provvederà a corrispondere al fornitore il corrispettivo per le prestazioni già eseguite ed il 10% di quelle ancora da eseguire.

Articolo 31 Responsabilità e danni

L'aggiudicatario assicura le prestazioni con proprio personale avente i requisiti di base e professionali indicate ed esonera l'AD da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovessero accadere al personale dell'aggiudicatario stesso per qualsiasi causa nell'esecuzione della fornitura.

L'aggiudicatario assume piena e diretta responsabilità gestionale delle strutture e della fornitura affidati, sollevando l'AD da ogni responsabilità ed onere al riguardo.

L'aggiudicatario risponde inoltre dei danni alle persone (ospiti, operatori e terzi in genere) o alle cose (di proprietà Ente, degli ospiti o di terzi) in dipendenza dell'espletamento dell'attività oggetto del presente capitolato, sollevando pertanto l'AD da qualsiasi controversia dovesse insorgere.

Articolo 32 Riservatezza.

Il fornitore ha l'impegno di mantenere la più assoluta riservatezza su tutti i documenti forniti dal Committente per lo svolgimento delle prestazioni e su tutti i dati relativi alle prestazioni che sono di proprietà esclusiva del Committente.

Il fornitore è inoltre tenuto a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la prestazione, salvo esplicito benestare del Committente. Tale impegno si estende anche agli eventuali subappaltatori.

La Ditta è inoltre tenuta a non pubblicare articoli e/o fotografie relativi ai luoghi in cui dovrà svolgersi la fornitura, salvo esplicito benestare del Committente. Tali impegni si estendono anche agli eventuali subappaltatori. È fatto divieto assoluto alla Ditta e al proprio personale di divulgare, con qualsiasi mezzo ed a qualsiasi titolo, notizie e dati inerenti alla sicurezza e alla segretezza militare di cui possa essere venuta a conoscenza nel corso dei propri rapporti con il Committente. Qualora ciò dovesse verificarsi, dovrà essere immediatamente informato il DEC. La Ditta è tenuta ad adottare, nell'ambito della propria organizzazione, le opportune disposizioni e le necessarie cautele affinché il divieto di cui sopra venga

scrupolosamente osservato dai propri dipendenti e collaboratori. La Ditta dovrà provvedere a sostituire tempestivamente quelle persone che siano ad insindacabile giudizio dichiarate “non gradite” dagli Organi di Sicurezza di riferimento o dal Committente.

Articolo 33 Estensione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti pubblici

Ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del DPR n. 62/2013 l'impresa e i collaboratori della stessa sono soggetti alle disposizioni del codice di comportamento dei dipendenti pubblici e al codice di comportamento applicabile ai dipendenti della stazione appaltante, per quanto compatibili, nonché del vigente PIAO, consapevole che in caso di gravi violazioni degli obblighi ivi contenuti si potrà procedere alla risoluzione del contratto.

L'impresa è obbligata a far osservare al proprio personale e ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta in essi previsti.

Articolo 34 Assenza cause di incompatibilità

Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter, del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 e successive modificazioni, l'aggiudicatario, con la sottoscrizione del contratto di appalto attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi, nel triennio successivo alla cessazione del rapporto, a ex dipendenti del Comune che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali, negli ultimi tre anni di servizio, per conto dell'AD nei confronti dell'aggiudicatario medesimo.

Articolo 35 Domicilio e recapito dell'impresa.

Al momento dell'affidamento delle prestazioni, il fornitore dovrà indicare, come condizione minimale, un ufficio di sicuro recapito provvisto di telefono, fax e posta elettronica certificata (PEC).

Il fornitore dovrà anche provvedere a nominare un proprio dipendente, quale Rappresentante dell'Impresa stessa nei rapporti con il Direttore dell'esecuzione del contratto, in modo da raggiungere una migliore organizzazione del servizio.

Gli estremi del recapito del fornitore e il nominativo del Rappresentante dello stesso per lo svolgimento delle prestazioni dovranno essere comunicati in forma scritta al Direttore dell'esecuzione del contratto. La nomina del Rappresentante dell'Impresa dovrà essere controfirmata dallo stesso per accettazione.

Articolo 36 Foro competente.

Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti, nell'interpretazione ed esecuzione delle obbligazioni contrattuali, saranno risolte di comune accordo tra le parti. In caso di mancanza di accordo, per ogni controversia sarà competente in via esclusiva il Foro di Roma. È pertanto esclusa la clausola arbitrale.

M_D A0D32CC REG2025 0195200 16-10-2025